

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

D.L. 78/2010 Manovra correttiva

Convertito nella L n° 112 (G.U n° 176 del 30 luglio 2010)

Il Decreto Legge n° 78/2010, c.d. manovra correttiva, è stato convertito in legge. Nel decreto in oggetto la gran parte è dedicata al contenimento della spesa pubblica per cui si tralascerà di esporre quegli articoli che trattano esclusivamente tale argomento mentre saranno analizzate le norme di maggiore interesse generale.

Art. 4 - Tessera sanitaria

La tessera sanitaria, unitamente ad altre carte elettroniche, a seguito di un apposito provvedimento del Ministero dell'Economia, diventerà una carta elettronica in grado di ricevere pagamenti tra cui i rimborsi dei tributi effettuati da enti e pubbliche amministrazioni.

Art. 7 - Soppressione di Enti Pubblici

Con effetto immediato vengono soppressi l'IPSEMA e l'ISPESL le cui funzioni passano all'INAIL, l'IPOST le cui funzioni passano all'INPS e l'ENAM le cui funzioni passano all'INPDAP. E' soppressa anche una serie di altri Enti.

Art. 8, comma 12 - Stress lavoro correlato

Il termine per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato previsto dall'art 28, comma 1bis del D.lgs 81/2008 (come modificato dall'art. 18 comma 1 lett. b del D.lgs 106/2009) al 1 agosto 2010 per i datori di lavoro privati è prorogato al 31.12.2010; ancora una proroga a termini ormai praticamente scaduti.

Art. 10 - Invalidità

Le prestazioni erogate dall'Istituto assicuratore, limitatamente alle risultanze degli accertamenti medico legali, possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore. Il medico che intenzionalmente rilasci false attestazioni sullo stato di malattia o di handicap cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, sordità civile, cecità civile, handicap e disabilità poi revocate per accertata insussistenza dei requisiti, è punito, oltre a quanto previsto dal Codice Penale, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro e deve risarcire il danno patrimoniale. L'Inps effettuerà 100mila verifiche nel 2010 e 250mila sia nel 2011 che nel 2012.

I medici che falsamente attestino uno stato di micro invalidità a seguito di incidente stradale dal quale derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro e condannati al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.

Art. 11 - Controllo della spesa sanitaria

Il comma 6 riduce del 3,65% le quote di spettanza di grossisti e **farmacisti** sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità di classe A) (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche). Inoltre alle farmacie **escluse quelle rurali sussidiate con fatturato annuo non superiore ad euro 387.324,67** viene trattenuto un ulteriore sconto del 1,82%.

Art. 12 - Interventi in materia previdenziale

A partire dal 2011 ai lavoratori **dipendenti** che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia, o a quella di anzianità che maturerà dal 1.1.2011, il trattamento pensionistico sarà liquidato dopo 12 mesi dalla

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

data di maturazione del diritto. Per le pensioni ottenute tramite totalizzazione il trattamento decorre dopo 18 mesi. Ai lavoratori **autonomi** ed agli **iscritti alla Gestione Separata** il trattamento sarà liquidato dopo 18 mesi dalla data di maturazione del diritto. Non è specificato nella legge se spetterà anche l'arretrato dalla data di maturazione a quella di liquidazione del trattamento, ma sembra di no; infatti i 12 o 18 mesi sembrano una sorta di sospensione con l'effetto che il lavoro sarà effettivamente lasciato solo dopo trascorso questo periodo. Quindi, di fatto, un innalzamento a 66 anni per gli uomini e 61 per le donne dell'età pensionabile. La norma non è affatto chiara e pertanto si attendono chiarimenti. Le ricongiunzioni dei periodi assicurativi dei dipendenti pubblici e privati che non hanno maturato il requisito per andare in pensione non saranno più gratuiti, ma avranno lo stesso costo del riscatto del corso di laurea.

Art. 18 - Lotta all'evasione nei comuni

Per partecipare alla lotta all'evasione tributaria i Comuni con oltre 5.000 abitanti devono istituire il Consiglio tributario, quelli con popolazione inferiore devono consorzarsi.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e invia loro una segnalazione circa gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei residenti in seguito all'accertamento **sintetico** del reddito. Entro 60 giorni dalla comunicazione il comune fornisce all'Agenzia ogni elemento utile per la determinazione del reddito.

Ai comuni che partecipano alla lotta all'evasione viene riconosciuto il 33% delle maggiori somme riscosse anche grazie al loro intervento: i tributi sui quali sarà riconosciuto il 33% saranno individuati con apposito decreto.

Art. 19 - Aggiornamento del catasto

Dal 1.1.2011 sarà istituita presso l'Agenzia del Territorio l'Anagrafe immobiliare integrata ossia un archivio informatizzato dei beni immobili con la loro ubicazione, consistenza, rappresentazione grafica, valore fiscale e con l'evidenza dei titolari di diritti reali e dei vincoli. Entro il 30 settembre 2010 l'agenzia del Territorio deve trasmettere ai comuni l'elenco dei fabbricati che hanno perso il requisito della ruralità e dei fabbricati "fantasma" ossia non dichiarati al catasto. I titolari degli immobili inseriti negli elenchi suddetti dovranno presentare entro il 31 dicembre 2010 la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali che sarà poi trasmessa ai comuni per il controllo di conformità urbanistico-edilizia. In caso di mancata dichiarazione l'agenzia del Territorio attribuirà provvisoriamente una rendita presunta, anche tramite convenzioni con professionisti, e con oneri a carico dei proprietari. Lo stesso obbligo di aggiornamento da effettuare entro il 31 dicembre 2010 vale anche per gli immobili che abbiano subito variazioni di consistenza o destinazione non dichiarate in catasto.

Dal 1 luglio 2010 gli atti di trasferimento di fabbricati devono contenere a pena di nullità l'identificazione catastale, il riferimento alla planimetria e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto (sostituibile quest'ultima da un'attestazione di un tecnico): sempre dal 1 luglio la richiesta di registrazione dei contratti di locazione deve contenere i dati catastali.

Art. 20 - Limitazioni all'uso del contante

Il limite per il trasferimento di denaro contante, per gli assegni bancari e postali, per gli assegni circolari e per i libretti di deposito **scende a 5.000 euro**. Entro il 30 giugno 2011 dovranno essere ridotti a tale somma i saldi dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Per le violazioni, tranne quelle commesse tra il 31 maggio e il 15 giugno 2010 sono previste sanzioni pesanti di almeno 3.000 euro.

STUDIO ASSOCIATO BUSO

CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 21 - Frodi IVA

Al fine di contrastare le frodi IVA i contribuenti dovranno comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro: **un provvedimento dell'Agenzia stabilirà modalità e termini per la comunicazione.**

Art. 22 - Reddito metro

L'accertamento sintetico viene rivisto e le spese effettuate dal contribuente si presumono sostenute, **salvo prova contraria**, con i redditi conseguiti nell'anno. L'accertamento sintetico basato sul reddito metro si baserà su elementi di capacità contributiva che tengono conto anche del nucleo familiare e del contesto territoriale.

Art. 23 - Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi"

Sono previsti controlli ad hoc nei confronti delle imprese che chiudono l'attività entro un anno dall'inizio.

Art. 24 - Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica"

Sono previsti controlli mirati nei confronti delle imprese che presentano dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta, sempreché le perdite non siano determinate da compensi corrisposti agli amministratori o soci e non si sia deliberato e **versato** nello stesso esercizio un aumento di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali;

Art. 25 - Conflitto di interessi (ritenute su taluni bonifici)

Chi riceve bonifici per prestazioni di servizi o cessioni di beni che consentono al committente di beneficiare di oneri deducibili o detrazioni Irpef (ad esempio il 36% delle spese di ristrutturazione edilizia) subirà una ritenuta d'acconto del 10% (sul compenso al netto dell'IVA) operata dalla Banca che emette il bonifico: **le modalità attuative sono state emanate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010. La stessa Agenzia ha emanato in proposito la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010.**

Art. 27 - Lotta alle frodi

I contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono comunicare l'opzione nella denuncia di inizio attività e l'Ufficio, entro 30 giorni dall'attribuzione della partita IVA può negare questa facoltà. Verrà istituita una banca dati dei soggetti che operano in ambito intracomunitario.

Art. 28 - Incrocio dati INPS - Entrate per contrastare la microevasione diffusa

Sono previsti controlli mirati sui contribuenti che abbiano percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente o assimilato sui quali risultino versati i contributi e non effettuate le ritenute.

Art. 29 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento

Gli avvisi di accertamento notificati **dal 1 luglio 2011** e relativi a periodi di imposta a partire dal 2007 conterranno l'**intimazione al pagamento entro il termine per il ricorso (60 giorni) degli importi indicati nell'avviso di accertamento ovvero per la metà in caso di tempestiva presentazione del**

STUDIO ASSOCIATO BUSO

CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

ricorso: trascorsi 60 giorni l'agente della riscossione procederà all'**espropriazione forzata dei beni del debitore senza più la necessità di provvedere alla notifica della cartella esattoriale.**

Se vi è fondato pericolo per la riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica degli atti la riscossione integrale delle somme indicate può essere affidata in carico all'agente della riscossione anche prima del termine per la presentazione del ricorso ovvero per gli atti con cui vengono rideterminati gli importi dovuti, prima dei 60 giorni decorrenti dalla ricezione della raccomandata e prima dei 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per il pagamento. **L'espropriazione forzata deve in ogni caso essere avviata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso le somme richieste vengono maggiorate degli interessi di mora. Tuttavia in caso di presentazione del ricorso l'interesse di mora (attualmente pari al 6,8358%) si applica solo sul ritardato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio ai sensi dell'art15 del D.P.R. 602/73 (50% delle maggiori imposte e relativi interessi). La sospensione del pagamento può essere accordata solo dopo l'affidamento in carico all'agente della riscossione. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso e che risultano dovute a seguito di sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi nella misura del 4,5% annuo.

In sede di transazione fiscale anche le somme relative a ritenute operate e non versate possono essere oggetto di dilazione di pagamento così come previsto per l'IVA.

L'eventuale proposta di concordato presentata all'agente della riscossione deve essere da questi approvata solo previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.

Chi indica nella dichiarazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi per ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un importo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art- 30 Riscossione INPS

Dal 1 gennaio 2011 la riscossione coattiva di somme dovute all'INPS avviene tramite un avviso di addebito **che ha valore di titolo esecutivo.** L'avviso di addebito deve contenere oltre ai dati identificativi del debitore l'avvertenza che trascorsi 60 giorni dalla notifica l'agente della riscossione procede ad **espropriazione forzata.** L'avviso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata ed è consegnato all'agente tramite modalità stabilite dall'INPS. In caso di mancato o ritardato pagamento si applicano le sanzioni di legge.

Art. 31 - Autocompensazione

Dal 1 gennaio 2011 i debiti a ruolo scaduti di importo superiore a 1.500 euro non potranno essere compensati con crediti d'imposta fino a concorrenza del debito a ruolo. In caso di indebita compensazione si applica una sanzione del 50% solo se sul debito a ruolo non pende contestazione.

Con decreto del Ministero dell'Economia da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sarà comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante compensazione dei crediti **relativi alle stesse imposte.** Sempre dal 1 gennaio 2011 la compensazione volontaria dei debiti iscritti a ruolo con **crediti per rimborsi** (di cui all'art. 28ter del D.P.R. 602/73) non sarà ammessa per importi inferiori a 1.500 euro.

Art. 35 - Accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale

Dal 1 gennaio 2011 e per periodi di imposta dal 2006 in avanti per i soggetti che partecipano al consolidato l'accertamento ai fini IRES è soggetto a specifiche regole.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

L'accertamento sul modello Unico individuale spetta all'ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione e la rettifica di essa è effettuata con un solo atto notificato sia alla consolidata che alla consolidante che sono considerate litisconsorti necessari. Con l'unico atto vengono applicate l'IRES e le sanzioni. E' possibile richiedere l'utilizzo delle perdite del consolidato.

Viene disciplinata la procedura di accertamento con adesione al consolidato che si svolge presso l'ufficio cui è stato presentato il modello Unico individuale ed è previsto che anche in questo caso si possa richiedere l'utilizzo delle perdite del gruppo. **Sarà emanato un apposito provvedimento di attuazione da parte dell'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla conversione in legge ossia entro il 29 ottobre 2010.**

Art. 36 - Disposizioni antifrode

E' prevista la compilazione di una nuova lista di paesi considerati a rischio che comprenderà anche Paesi che non cooperano a fini fiscali.

I soggetti tenuti agli adempimenti in materia di antiriciclaggio devono astenersi dall'instaurare rapporti continuativi o eseguire prestazioni professionali in cui siano parte (direttamente o indirettamente) società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore o altre entità aventi sede in Paesi inclusi nella lista. Per la violazione di questa disposizione sono introdotte sanzioni variabili in base all'entità dell'importo dell'operazione con un minimo di 5.000 euro. Per le operazioni con importi indeterminati la sanzione va da 25.000 a 250.000 euro. **Si considera operazione sospetta da segnalare il prelevamento o versamento in contanti con operatori finanziari di importi pari o superiori a 15.000 euro.**

Art. 37 - Antiriciclaggio

Per partecipare a gare e aggiudicazioni di appalti pubblici relativi a lavori le imprese con sede in Paesi *black list* devono essere autorizzati dal Ministero dell'Economia.

Art. 38 - Altre disposizioni in materia tributaria

1. Per la notifica di atti e avvisi a lui destinati il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune ove ha il domicilio fiscale comunicando tale scelta all'ufficio competente per raccomandata o online.
2. Per le notifiche nei confronti di persone giuridiche e società ed enti privi di personalità giuridica le variazioni dell'indirizzo hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione di inizio, variazione e cessazione di attività ai fini IVA o di quella utile per l'identificazione dei soggetti non residenti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche i termini decorrono dalla data di ricezione del modello.
3. **Le cartelle di pagamento potranno essere notificate anche mediante posta elettronica certificata.**
4. Il Ministero dell'economia, le Agenzie fiscali, l'INPS, l'ENPALS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali possono regolamentare l'utilizzo dei propri servizi online e della posta elettronica certificata per l'invio di denunce e documenti vari.
5. Per chi ha una pensione non superiore a 18.000 euro annui, se dal conguaglio fiscale di fine anno emerge un debito d'imposta superiore a 100 euro, è prevista la rateizzazione dello stesso fino ad un massimo di 11 rate senza interessi a partire dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
6. I titolari di pensione non superiore a 18.000 euro annui possono chiedere all'ente erogatore

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

l'addebito sulla pensione del canone RAI suddiviso in un massimo di 11 rate, previa richiesta da inoltrare all'ente entro il 15 novembre dell'anno precedente quello cui il canone si riferisce.

7. Nel periodo compreso tra il 1.1.2010 e il 31.12.2012 le disposizioni relative al termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali (art. 25 del D.lgs 46/1999) non si applicano ai contributi non versati e agli accertamenti successivi al 1 gennaio 2004.
8. Il quadro RW di Unico non va compilato dai frontalieri che prestano lavoro all'estero per lo stato italiano o per le organizzazioni cui lo stato aderisce.

Art. 42 - Reti di imprese

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune per la gestione, in nome e per conto dei partecipanti, dell'esecuzione del contratto o di singole fasi o parti dello stesso. Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, tra gli altri dati, anche gli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti. Il contratto va iscritto nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia dello stesso decorre da quando è stata effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati partecipanti originari. Per i contratti di rete è previsto un regime di sospensione d'imposta per la quota di utili accantonati in apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. Tale agevolazione si applica agli utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e interessa la quota di utili imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per le predette finalità di investimento: l'importo di utili che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare un milione di euro.

Art. 48 - Disposizioni in materia di procedure concorsuali

Si tratta di una norma tesa al rilancio di concordati preventivi, accordi di ristrutturazioni dei debiti e piani attestati.

E' previsto l'inserimento tra i crediti **prededucibili** dei finanziamenti effettuati da banche e intermediari in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o anche solo in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo di ristrutturazione sia omologato.

E' prededucibile anche il compenso del professionista per la relazione prevista da concordati e accordi.

In caso di presentazione di una proposta di ristrutturazione dei debiti, i creditori non potranno presentare azioni esecutive o cautelari per 60 giorni dopo che l'imprenditore avrà presentato in tribunale la documentazione relativa al progetto di accordo: può essere lo stesso debitore a chiedere durante le trattative il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari depositando presso il tribunale la documentazione richiesta, (ossia relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore, valore dei beni e creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili) e una proposta di accordo. Pagamenti e operazioni in esecuzione di concordati preventivi o accordi di ristrutturazione o di piani attestati non configurano mai il reato di bancarotta.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 48ter - Contenzioso tributario

Già l'articolo 3, comma 2bis del D.L. 40/2010 convertito nella legge n. 73/2010 aveva stabilito che le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5% del valore. Viene ora stabilito che il pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di regolarità dell'istanza e di integrale pagamento del 5%.

Art. 49 - Scia

La DIA (dichiarazione di inizio attività) è sostituita dalla Scia (segnalazione certificata di inizio attività). Cambiano le regole per l'avvio di una nuova attività: ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per l'iscrizione in albi o ruoli richieste per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione è **sostituito da una segnalazione dell'interessato** (la Scia appunto) esclusi i casi in cui in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali ed esclusi altresì gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, amministrazione della giustizia, amministrazione delle finanze compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché i casi imposti dalla normativa comunitaria. In pratica l'interessato presenta all'amministrazione competente una semplice segnalazione corredata da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni di tecnici abilitati (o dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese) nonché elaborati tecnici per consentire le necessarie verifiche. Sin dal momento della presentazione della segnalazione può essere iniziata l'attività (non occorre più il decorso di 30 giorni finora previsto). Nei 60 giorni successivi alla presentazione della segnalazione l'amministrazione procede all'accertamento dell'eventuale carenza di requisiti e presupposti richiesti per l'inizio dell'attività e adotta i necessari provvedimenti (divieto di prosecuzione e rimozione degli effetti dannosi) salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine fissato dall'amministrazione, non inferiore comunque a 30 giorni.

Chi nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l'esistenza di requisiti o presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

In tutte le leggi in cui è riportata, l'espressione "dichiarazione di inizio attività" (DIA) essa deve essere sostituita dall'espressione "segnalazione certificata di inizio attività" (Scia).

Entro un anno il governo dovrà introdurre ulteriori azioni di semplificazione e per la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese garantendo la proporzionalità degli adempimenti in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività eliminando autorizzazioni, licenze, permessi e procedure non necessarie.

Art. 52bis - Garanzia per il versamento di somme dovute a seguito di accertamento con adesione.

A partire dal 31 luglio 2010 (data dell'entrata in vigore della conversione in legge del decreto) e fino al 3 dicembre 2011 la garanzia richiesta per il pagamento rateale delle somme conseguenti ad un accertamento definito per adesione può essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

grado per un valore accettato dall'amministrazione finanziaria pari al doppio del debito erariale ovvero al doppio della somma oggetto di rateizzazione.

Art. 53 - Detassazione dei contratti di produttività

La possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 10% (se confermata) in luogo dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato e correlate a incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, è **estesa alle somme erogate a tali titoli nel corso dell'anno 2011.**

Le somme erogate per i titoli suddetti e soggetti ad imposta sostitutiva non possono superare i 6.000 euro annui lordi e l'imposta sostitutiva si può applicare solo se il reddito del dipendente non superi i 40.000 euro annui.

Tali somme, sempre per il 2011, beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore nei limiti delle somme stanziare a tal fine.

Entro il 31 dicembre 2010 il Governo fisserà l'aliquota dell'imposta sostitutiva (che quindi potrà non essere del 10%) e lo sgravio contributivo.

Art. 55 - Differimento di termini per gli acconti

Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno differiti i termini per il versamento degli **acconti dell'Irpef** dovuti per i periodi d'imposta 2011 e 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale il sostituto d'imposta tratterà l'acconto tenendo conto dei termini differiti.

Baschi 3 agosto 2010